

REGOLAMENTO (CEE) N. 246/87 DELLA COMMISSIONE**del 27 gennaio 1987****relativo ad un'azione di emergenza per la distribuzione gratuita di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari ai più indigenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole⁽³⁾, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 232/87⁽⁴⁾ per consentire la distribuzione gratuita ai più indigenti, per il tramite delle organizzazioni caritative, di latte e di altri prodotti lattiero-caseari; che occorre approvare le relative modalità di applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono a che i prodotti indicati al punto 1 dell'allegato, ripartiti per categoria, siano messi a disposizione delle organizzazioni caritative riconosciute dallo Stato membro sul cui territorio sono stabilite,

ai fini della distribuzione gratuita ai più indigenti in tale Stato membro.

Gli Stati membri hanno la facoltà di far mettere a disposizione delle stesse organizzazioni caritative e con la stessa finalità anche i prodotti indicati al punto 2 dell'allegato, ripartiti per categoria.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 debbono essere fabbricati e acquistati nella Comunità.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono le misure di attuazione per l'applicazione dell'articolo 1, in particolare:

- i rimborsi o il versamento di acconti alle organizzazioni caritative,
- le necessarie misure di controllo.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione, relativamente alla settimana precedente, i quantitativi oggetto del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1842/83

1. — *Categoria I*

Latte intero, pastorizzato, o sottoposto a trattamento UHT.

— *Categoria II*

Latte parzialmente scremato, pastorizzato, o sottoposto a trattamento UHT.

2. — *Categoria III*

Yogurt al latte intero di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune, latticello e latte battuto.

— *Categoria IV*

Formaggi.

— *Categoria V*

Burro e burro concentrato.
